

## **Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)**

### **Modifica del 19 giugno 2015**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge dell'11 dicembre 2009<sup>2</sup> sulla promozione della cultura è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

#### *Art. 2 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:

g. legge del 21 marzo 2014<sup>4</sup> sulle scuole svizzere all'estero.

#### *Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.

#### *Art. 9a* Partecipazione culturale

La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale.

<sup>1</sup> FF 2015 447

<sup>2</sup> RS 442.1

<sup>3</sup> RS 101

<sup>4</sup> RS 418.0

*Art. 12 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.

<sup>3</sup> Può affidare a terzi l'attuazione del programma Gioventù e Musica.

*Art. 12a* Tariffe delle scuole di musica

<sup>1</sup> Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.

<sup>2</sup> Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.

*Art. 15, rubrica e cpv. 2*

Promozione della lettura e della letteratura

<sup>2</sup> Può prendere misure destinate a promuovere la letteratura.

*Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.

*Art. 27 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno:

- a. limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21;

*Art. 28 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.

## II

Coordinamento con la legge federale del 20 giugno 2014<sup>5</sup> sulla formazione continua  
*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge o la legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 15 avrà il seguente tenore:*

### Art. 15 Promozione della lettura e della letteratura

La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la letteratura.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Il presidente: Claude Hêche  
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 giugno 2015<sup>6</sup>

Termine di referendum: 8 ottobre 2015

<sup>5</sup> FF 2014 4503

<sup>6</sup> FF 2015 3947

